



## **ORDINANZA N. 26/2024 DEL 15/03/2024**

### **AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

#### **PORTO DI ANCONA**

#### **OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE PER INTERDIZIONE N. 3 STALLI DI PARCHEGGIO IN AMBITO PORTUALE DI ANCONA PER INAUGURAZIONE LOCALI IN CONCESSIONE ALLA UIL MARCHE - 20/03/2024**

#### **IL PRESIDENTE**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;



**VISTA**

la richiesta dell'Organizzazione Sindacale "UIL Regionale Marche" C.F. 93004050428, acquisita al prot. n. E-4023-12/03/2024, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione per l'interdizione di n. 3 (tre) stalli di parcheggio antistanti i locali presso il porto di Ancona assentiti con licenza n. 00-14/2023 rep. 2107 del 25/10/2023, in occasione dell'inaugurazione prevista per la giornata del 20/03/2024 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 da utilizzare quale parcheggio per le autorità che presenzieranno;

**VISTO**

l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

**RITENUTO**


di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità;

**VISTI**

gli atti d'ufficio;

**RENDE NOTO**

Nella giornata del 20/03/2024 n. 3 (tre) stalli di parcheggio antistanti i locali presso il porto di Ancona assentiti alla "UIL Regionale Marche" con licenza n. 00-14/2023 rep. 2107 del 25/10/2023, come meglio individuati con colorazione rossa nell'elaborato grafico di seguito riportato, verranno utilizzati in via temporanea quale parcheggio per le autorità che presenzieranno alla inaugurazione dei locali.





## TUTTO CIO' PREMESSO

### ORDINA

#### Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

#### Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli addetti alle attività:

- Il richiedente per tutta la durata delle attività dovrà garantire, senza soluzione di continuità, la piena fruibilità della sede viaria adiacente all'area oggetto dell'autorizzazione;
- Il richiedente dovrà provvedere, a proprio carico, alla gestione degli stalli di parcheggio al fine di garantire il regolare traffico viario, vigilare ed interdire se necessario il transito veicolare e pedonale;
- Il richiedente è tenuto al rispetto delle procedure di accesso contenute nel "Regolamento Accessi" utilizzando l'indirizzo <https://accessiancona.porto.ancona.it/> seguendo quando descritto nella DEMO "Guida all'utilizzo della piattaforma per la richiesta dei permessi di accesso veicolare e pedonale nel porto di Ancona";
- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica;
- Dovranno essere assicurate condizioni di lavoro e di sicurezza per i lavoratori coinvolti nella attività ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, con particolare attenzione al lavoro in quota, ove necessario per lo svolgimento delle attività previste;
- In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso;
- Dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale;
- A cura del richiedente dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione di eventuali attrezzature utilizzate;
- E' fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.



### **Art. 3**

Il richiedente per lo svolgimento delle attività di cui sopra assume formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema Portuale da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni, propri e/o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto della autorizzazione di cui al presente provvedimento, anche oltre i massimali delle polizze RCT-RCO all'uopo acquisite.

Le Ditta incaricate, prima dell'avvio degli interventi di che trattasi, comunicheranno alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile e contattabile in caso di necessità.

### **Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 15/03/2024

**Il Presidente**

**Ing. Vincenzo Garofalo**

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

**V° Il Segretario Generale**

**Dott. Salvatore Minervino**

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)